

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, PER IL TRIENNIO 2014/2016, DELLE ALIQUOTE, E DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (SE A/1, A/8 e A/9) DELLA I.U.C.-IMU DI CUI ALL'ART.1 COMMA 639 E SS. DELLA LEGGE 147/13

INDICE:

- **art.1 aliquote**
- **art.2 detrazione**
- **art.3 entrata in vigore**

Art. 1 - Aliquote

Per l'anno 2014 sono stabilite ai sensi di legge le seguenti aliquote della I.U.C.-IMU (imposta municipale propria) di cui all'art.1 commi 639 e ss. Della Legge 147/13:

- **aliquota dello 0,6 per cento** relativamente alle unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 , e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;
- **aliquota dello 0,6 per cento** relativamente alle unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;
- **aliquota dello 0,6 per cento** Relativamente all'unità immobiliare A/1, A/8 e A/9 e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- **aliquota dello 0,6 per cento** Relativamente all'unità immobiliare A/1, A/8 e A/9 e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- **aliquota dello 0,6 per cento** relativamente agli alloggi di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- **aliquota dello 0,6 per cento** relativamente alla casa coniugale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- **aliquota dello 0,6 per cento** relativamente ad un unico immobile A/1, A/8 e A/9, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- **aliquota dello 0,76 per cento (corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11)** relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti ed affini di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull'immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione;
- **aliquota dello 0,76 per cento (corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11)** relativamente agli immobili posseduti dagli enti non commerciali di cui all'art.73 comma 1 lett.c del nuovo T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n.917 nel nuovo testo risultante dal D.Lgs.12/12/2003 n.344) e destinati prevalentemente a spettacoli musicali e teatrali;
- **aliquota dello 0,76 per cento (corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11)** relativamente alle sale cinematografiche del centro storico e delle monosale della periferia della città di Bologna individuate nell'apposita delibera di attuazione delle politiche fiscali concordate nella convenzione siglata dal Comune di Bologna e l'A.N.E.C. in data

23/09/08rep.n.206395.

• **aliquota dello 0,76 per cento (corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11)**
relativamente alle unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997;

• **aliquota dello 0,76 per cento (corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11)**
relativamente alle unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori - dal soggetto passivo di imposta a:

– persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale;

– studenti universitari, non residenti nel Comune, iscritti ad un corso di laurea, ad un diploma universitario o ad una specializzazione post laurea presso l'Università degli Studi di Bologna;

-lavoratori, non residenti nel Comune di Bologna o in comuni confinanti, che svolgono stabilmente la propria attività lavorativa nel Comune di Bologna o in Comuni confinanti.

La presente aliquota può essere applicata anche nel caso in cui il locatario sia parente di primo grado della persona che utilizza l'immobile come abitazione principale ovvero dello studente o lavoratore fuori sede.

• **aliquota dello 0,76 per cento (corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11)**
applicabile per tre anni, relativamente agli immobili posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente dalle micro-piccolo-medio imprese (M.P.M.I.) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE - recepita con Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/05- che, successivamente alla data di approvazione del regolamento sulle aliquote dell'imposta municipale propria sperimentale, abbiano avuto una crescita dimensionale, dovuta ad operazioni straordinarie societarie tramite fusione o incorporazione, a condizione che le società oggetto della fusione o incorporazione non fossero già di proprietà del medesimo soggetto giuridico;

• **aliquota dello 0,76 per cento (corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11)**
Relativamente alle unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso a parenti di primo grado che, ai sensi dell'art.1 D.Lgs.99/04 e ss.mm., siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

• **aliquota dello 0,76 per cento (corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11)**
Relativamente alle abitazioni, e pertinenze ammesse, direttamente locate agli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera C), del testo unico delle imposte sui redditi, e destinate a progetti finalizzati a dare una risposta ai bisogni abitativi di persone o famiglie senza dimora, a condizione che il canone di locazione sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori;

• **aliquota (ordinaria) dell'1,06 per cento (corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11 + aumento 0,3 punti percentuali)**

relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sopraelencate fattispecie agevolative

Art. 2 - Detrazione

1. In base all'art.13 comma 10 del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi dell'art.13 comma 2 del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 3 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.